

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-835 del 31/03/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società INCO Srl per lo stabilimento sito in Comune di Pianoro, via del Fiffò n° 5
Proposta	n. PDET-AMB-2016-821 del 30/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società INCO Srl per lo stabilimento sito in Comune di Pianoro, via del Fiffo n° 5

II RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società INCO Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Pianoro, via del Fiffo n° 5 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società INCO Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società INCO Srl, c.f 00432450377, avente sede legale e stabilimento in Comune di Pianoro, via del Fiffo n° 5, ha presentato in data 27/01/2015 allo SUAP dell'Unione dei Comuni Savena – Idice una domanda⁸ di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁹ e dell'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura¹⁰ per l'attività svolta di fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici saponi e simili. E' inoltre allegata la valutazione di impatto acustico dell'attività produttiva.

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e la documentazione integrativa pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 97423 del 03/08/2015, sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:

- parere del Comune di Pianoro¹¹ al rilascio all'interno dell'AUA dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di reflui secondo le prescrizioni impartite da Hera Spa, Ente gestore del Servizio Idrico integrato, con proprio parere¹²
- parere di ARPA¹³ in merito alle emissioni in atmosfera ed alla valutazione di impatto acustico

Si adotta l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 22165 del 20/02/2015 **confluita nella pratica SINADOC n° 11043 del 2016**

⁹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 113240 del 26/06/2003

¹⁰ Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dal comune di Pianoro con Prot. n° 14117 del 03/11/2011

¹¹ Parere del comune di Pianoro agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 82070 del 24/06/2015

¹² Parere di HERA Spa agli atti della Città Metropolitana con PG n° 65490 del 18/05/2015 e successivo parere agli atti con PG n°120032 del 14/10/2015 espresso a seguito della documentazione integrativa fornita dall'azienda

¹³ Parere di ARPA agli atti della Città Metropolitana con PG n° 113645 del 28/09/2015

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico senza fissare alcuna prescrizione

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

INCO Srl - via del Fiffo n° 5 - Comune di Pianoro

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di prodotti per toilette: profumi, cosmetici saponi e simili, svolta dalla società INCO Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Pianoro, via del Fiffo n° 5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società INCO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CAPPA CHIMICA LABORATORIO ANALISI E RICERCA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj) e non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata (frasi di Rischio R45, R46, R49, R60, R61).

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA PRODUZIONE N.1

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CALDAIA PRODUZIONE N.2

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CALDAIA PALAZZINA UFFICI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CAPPA IMPIANTO RIEMPIMENTO PROPELLENTE REPARTO CONFEZIONAMENTO SPRAY

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: carboni attivi

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CAPPА MESCOLOTORE – REP. PRODUZIONE LIQUIDI

Portata massima 1800 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: carboni attivi

EMISSIONE E7 - E8

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA AMBIENTE – REP. PRODUZIONE LIQUIDI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 o UNI ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI EN 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 - UNIEN 13284-1 e UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente

superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. Entro sei mesi dalla data di rilascio del presene atto tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L’ARPAE, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società INCO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E5, E6.

La data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall’A.R.P.A.E e firmate dal Responsabile dell’impianto. E’ facoltà dell’azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque

tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta INCO Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

INCO Srl – Comune di Pianoro - via del Fiffo n° 5

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico (denominato n.1) di acque reflue in pubblica fognatura provenienti dallo stabilimento INCO Srl sito di via del Fiffo n° 5 formato da acque reflue domestiche e acque reflue industriali provenienti dal sistema di raffreddamento e dalle operazioni di lavaggio dell'addolcitore ad osmosi (scarico n. 1), visto il parere di Hera s.p.a. prot. 117856 del 14/10/2015,

E' presenta anche un'immissione (denominato n.2) in acque superficiali (Torrente Savena) costituita da sole acque meteoriche di dilavamento coperture ed aree esterne di transito e sosta veicoli non soggetta a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.lgs.152/2006 art.113 comma 2) in quanto acque valutate non contaminate¹, se rispettate le seguenti indicazioni gestionali e/o infrastrutturali indicate da ARPA e che si riportano di seguito come parte integrante e sostanziale del presente Allegato B al provvedimento di AUA:

- I titolare di tale immissione deve verificare presso la Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno, ente gestore del corpo idrico ricettore, la regolarità costruttiva ed idraulica in quanto tale immissione è comunque soggetta alla procedure amministrative previste dal demanio regionale (concessione demaniale) non ricomprese nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Al fine di tutelare il corpo idrico ricettore dovrà essere posizionata una saracinesca (o eventuale altro dispositivo similare) prima dell'immissione nel Torrente Savena, da attivare, a cura del Gestore dell'impianto, in caso di eventi accidentali che possano causare contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento ed un pozzetto di ispezione/campionamento conforme allo schema tipo riportato nel manuale 92 Unichim del Febbraio 1975 da mantenere sempre accessibile e riconoscibile alle Autorità di controllo.

¹ Parere di ARPA PGB0/2015/3352 del 12/03/2015, in atti della Città Metropolitana di Bologna al P.G.n°113645 del 28/09/2015

Qualora per evidenti difficoltà tecniche a realizzare il punto di controllo con le tali caratteristiche, diverse modalità costruttive dovranno essere concordate e condivise con i tecnici del Distretto ARPA competente;

- Il Gestore dell'impianto è tenuto a predisporre un Piano di Gestione degli eventi accidentali da conservare presso l'impianto e rendere disponibile su richiesta delle Autorità di controllo;
- La gestione e lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 parte quarta e s.m.i. Con le dovute precauzioni operative relative alle attività di carico/scarico e trasporto dei rifiuti stoccati con obiettivo di evitare la contaminazione delle aree esterne soggette al dilavamento da acque meteoriche (compresa l'adozione di idonei bacini di contenimento in caso di stoccaggio di contenitori/serbatoi di rifiuti liquidi ed idonei tettoie/protezioni dalle acque meteoriche).

Prescrizioni per scarico in pubblica fognatura

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pianoro con il proprio parere favorevole ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura” Prot. 8720 del 09/06/2015 ed il parere di Hera SPA prot.gen.n.117856 del 14/10/2015. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC

Pratica SUAP n. 21/2015

Pianoro, li 09/06/2015

Spett.le

SUAP ASSOCIATO

Viale Risorgimento n. 1

40065 Pianoro

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. n. 59/2013

**PARERE PER L'IMMISSIONE DI SCARICO INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, INCO srl con sede legale in Pianoro (Bo), via del Fiffo n. 5 in data 27/01/15 prot. Unione n. 585, tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 53/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico nella pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue industriali, provenienti dall'insediamento produttivo, ubicato in questo Comune in via del Fiffo n. 5;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso dall'Ente gestore HERA spa in data 15/05/15 prot. 57820;

Dato atto che lo scarico è originato da lavorazioni che non contengono sostanze pericolose e pertanto non soggetto a parere Arpa;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista al DGR n. 1053/03;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'immissione in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo sito in Pianoro, via del Fiffo n. 5 della richiedente Ditta INCO srl, con sede legale in Pianoro, via del Fiffo n. 5 titolare dello scarico, , con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .

E' FATTO OBBLIGO

- a) di osservare le norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che qui si intendono tutte richiamate;
- b) di osservare i limiti di accettabilità previsti fissati dal D.Lgs. 152/06 es.m.i., entro i termini temporali di cui all'art. 170 del suddetto D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- d) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- e) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- f) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso - anche se l'incremento di volume fosse imputabile esclusivamente ad acque di raffreddamento - alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- g) di notificare alla Provincia di Bologna, al Comune - Area assetto del territorio e patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali e al Gestore Hera Spa ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- h) di osservare le prescrizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- i) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Hera allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

AVVERTE

- che l' autorità competente , ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

- che la scrivente Amministrazione richiederà alla Provincia di Bologna la prevoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente:
- che a norma dell'art. 5 della Legge n. 36/94, tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico ad di fuori dei pubblici servizi mediante pozzi o derivazioni devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, e farne denuncia entro il 31 gennaio di ogni anno;
- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;



IL DIRIGENTE DELL'AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Dr. Luca Lenzi



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1

40065 PIANORO BO

Originale PEC

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 14 ottobre 2015

Prot. gen. 117856

ns. rif. Hera spa Data prot.: 20-02-2015 Num. prot.: 0021582

PA&S numero 48/2015

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Aggiornamento.

**Ditta richiedente: "Inco Srl"- Fabbricazione di prodotti per toletta sito in
Comune di Pianoro (BO), Via del Fiffo n. 5.**

*Unione dei Comuni Savena - Idice SUAP Associato Prot. 2015/0001341 del
20/02/2015 - Pratica SUAP n° 21/2015*

Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/299/2015

*Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
acque reflue domestiche e industriali.*

In merito alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Sassatelli Silvano in qualità di legale rappresentante della Ditta **"INCO SRL"** con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di produzione, confezionamento e commercializzazione, nel settore dei parrucchieri e dell'estetica, di prodotti cosmetici per capelli, viso, corpo, in VIA DEL FIFFO n°5 - Comune di Pianoro;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
vista la *documentazione aggiornata* presentata dalla Ditta "Inco Srl" al SUAP - Unione dei Comuni Savena Idice in data 27/07/2015, *inoltrata ad Hera SpA dalla Città Metropolitana di Bologna in data 9 ottobre 2015*, a mezzo e-mail;

verificato dalla documentazione integrativa che l'azienda svolge attività di:

- fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili;
- fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici;
- fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario;

con preparazione di creme, shampoo e liquidi, ovuli, supposte;

preso atto della dichiarazione che “dopo approfondita analisi di valutazione degli scarichi idrici” è emerso che lo stabilimento della Ditta “Inco Srl” sito in Via del Fiffo n°5 - Comune di Pianoro, origina n.1 scarico formato da acque reflue domestiche e acque reflue industriali provenienti dal sistema di raffreddamento e dalle operazioni di lavaggio dell’addolcitore ad osmosi (Scarico n°1, stimato in V=520 mc/anno equivalente a 0,248 mc/h), immesso nella pubblica fognatura di Via del Fiffo, afferente al depuratore IDAR della città di Bologna; e n.1 scarico di acque meteoriche di dilavamento coperture e aree esterne carrabili (Scarico n°2) immesso in corpo idrico di superficie (Torrente Savena);

preso atto che i reflui liquidi originati dal processo produttivo vengono raccolti in cisterna interrata e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti; richiamato il Parere espresso da Hera SpA in data 15 maggio 2015 prot. gen. 57820 - PA&S numero 48/2015;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

visto l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base della documentazione aggiornata ricevuta e per quanto di competenza, a parziale integrazione del Parere espresso in data 15 maggio 2015 prot. gen.57820, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dal sistema di raffreddamento e dalle operazioni di lavaggio dell’addolcitore ad osmosi (Scarico n°1);**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue, terminale e parziale, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, deve porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza sulla rete fognaria che raccoglie le acque reflue industriali, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide**

- contaminanti; e un sistema di misurazione in grado di quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di cui sopra dovrà essere inviata ad Hera SpA;
 - tutti i rifiuti e i reflui liquidi originati dall'attività (acque di lavaggio dei miscelatori e degli impianti di confezionamento, eluati concentrati derivanti dalla rigenerazione delle resine, ecc.) dovranno essere raccolti in apposita vasca posizionata in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione esaminata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto terminale di scarico in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.